

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1993**  
**che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, venga riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto, per quanto riguarda il granturco ibrido, degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1720/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido e di sorgo ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che i prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86<sup>(5)</sup>; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informa-

zioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1688/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 615/93<sup>(7)</sup>, che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate negli allegati.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1688/92 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 107 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 17.

## ALLEGATO I

## Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	13,8	404
	20,4	066
	33,5	400
	34,9	068
	34,9	1
1005 10 13	0,8	064
	3	092
	3,2	091
	3,2	090
	3,2	093
	21,7	062
	22,7	066
	27,1	388
	38	068
	38	2
1005 10 15	0,4	038
	7,2	062
	22,6	093
	29,4	090
	29,4	091
	50,5	064
	61,1	512
	80,9	066
	95,9	388
	140,7	524
140,7	3	

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.

(2) Le origini sono identificate come segue:

- 1 altri paesi esclusi l'Austria, l'Argentina, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, il Cile, l'Ungheria, la Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- 2 altri paesi esclusi il Giappone, l'Austria, l'Argentina, la Turchia, il Cile gli Stati Uniti ed il Canada
- 3 altri paesi esclusi l'Argentina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, gli Stati Uniti e la Turchia

038 Austria  
052 Turchia  
062 territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca  
064 Ungheria  
066 Romania  
068 Bulgaria  
090 territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia  
091 Slovenia  
092 Croazia  
093 Bosnia-Erzegovina  
388 Sudafrica  
400 Stati Uniti  
404 Canada  
512 Cile  
524 Uruguay  
528 Argentina

*ALLEGATO II***Tassa di compensazione applicabile al sorgo ibrido destinato alla semina**

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo della tassa di compensazione	Paese d'origine delle importazioni <sup>(1)</sup>
1007 00 10	19,0	400

<sup>(1)</sup> Le origini sono identificate come segue :  
400 : Stati Uniti d'America